



Comune di Brindisi

Settore Gestione Patrimonio Immobiliare

BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 1/2025 INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA DEL 07/04/2014, N.10 E SS.MM.II. PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI BRINDISI SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE

(approvato con Det. 1633 del 3.11.2025)

Articolo 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art.3 della L.R.P. 07/04/14, n.10 e ss.mm.ii., può partecipare al presente concorso:

a) chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Brindisi, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti nell'articolo 10, comma 2 della LRP 10/2014 e ss.mm.ii.;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge

11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 15.250,00 (Delibera di G.R. 25 maggio 2016, n. 735).

Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale, presentata in data antecedente alla pubblicazione del presente bando, e quindi nel 2024. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Si specifica, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., che *"L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione"*;

g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), in base al quale i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva;

h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio e unioni civili come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n°76 del 20 maggio 2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione

del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati al comma 1, lettere c), d), f) e g) del presente bando, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Si precisa che tutti coloro che hanno già presentato istanza per il precedente bando pubblicato nel 2016, la cui graduatoria è stata approvata con Determina 951/2020 e non sono risultati assegnatari di alloggio ERP, devono presentare nuova istanza relativa al presente bando, in quanto la precedente graduatoria sarà dichiarata decaduta alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.

Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

Articolo 2

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Ogni informazione inerente le modalità di compilazione dell'istanza di partecipazione potrà essere reperita presso gli uffici del Settore Gestione Patrimonio Immobiliare - Servizio Politiche abitative, piazza Giacomo Matteotti n. 1, il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 o inoltrando una richiesta al seguente indirizzo PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.

Il funzionario responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Gigante.

L'Istruttore amministrativo è la sig.ra Doriana Guerrieri

(tel. 0831-229371 – e-mail: doriana.guerrieri@comune.brindisi.it).

Informazioni inerenti il presente bando potranno richiedersi ai numeri di telefono e agli indirizzi e-mail e pec sopraindicati.

Le istanze di partecipazione al presente bando di concorso pubblico possono essere scaricate dal portale del comune di Brindisi all'indirizzo <https://www.comune.brindisi.it/novita/bando-di-concorso-generale-per-lassegnazione-in-locazione-semplce-degli-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica/>

o dall'Albo pretorio al link

https://servizi.comune.brindisi.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=28108&CSRF=52ef8b20f40ab617c4d287a9c69ae290

Ogni eventuale assistenza per la compilazione dell'istanza di partecipazione può essere richiesta:

- allo Sportello Sociale attivo presso la sede dei Servizi Sociali, Via Grazia Balsamo, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00.
- presso le sedi dei sindacati dell'inquilinato che saranno indicate in apposito elenco in corso di redazione che sarà reso pubblico nelle stesse modalità del presente bando, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dei propri uffici.

Nel modello di istanza è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed al possesso delle condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi.

Si specifica ulteriormente che il richiedente deve apporre la firma autografa sul predetto modulo e allegare un documento di identità in corso di validità. **La mancanza della firma autografa e dell'allegazione del documento di identità comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.**

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la perdita del diritto dai benefici eventualmente conseguenti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, determinano una violazione di legge e comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 3

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nell'istanza di partecipazione, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

- a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:
- a) inferiore ad una pensione sociale (fino a € 6.085,43 annui): **punti 4.**
 - b) inferiore ad una pensione minima INPS (fino a € 6.829,94 annui): **punti 3.**
 - c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale
(fino a € 12.915,37 annui): **punti 2.**
- a2) nucleo familiare composto:
- a) da 3 o 4 unità: **punti 1.**
 - b) da 5 unità: **punti 2.**
 - c) da 6 unità: **punti 3.**
 - d) da 7 unità ed oltre: **punti 4.**
- a3) nucleo familiare mono-genitoriale con uno o più minori a carico: **punti 2.**
- a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 2.**
- a5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2.**
Tale punteggio è attribuibile:
- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
 - b) qualora il nucleo familiare richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 2.**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi).
- a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella di residenza. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora: **punti 1.**
- a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che

non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11 della LRP 10/2014 e ss.mm.ii. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio: **punti 4.**

- a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del presente bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune, non era destinato ad abitazione. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigenici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando:..... **punti 2.**
- a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del presente bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigenici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando:..... **punti 2.**
- a11) richiedenti che abitino alla data del presente bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della LRP 10/2014 e ss.mm.ii., definito come di seguito:
- a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
 - b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
 - c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
 - d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
 - e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
- per sovraffollamento determinato da oltre 1 persona in più: **punti 1.**
 - per sovraffollamento determinato da oltre 2 persone in più: **punti 2.**
 - per sovraffollamento determinato da oltre 3 persone in più: **punti 3.**
- a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**
- a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6.**
- a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole): **punti 6.**
- a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.: **punti 1.**

Non sono cumulabili i punteggi: a4) con a6); a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

2. Ai fini della collocazione in graduatoria, in caso di due o più concorrenti a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio tra questi, a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

Articolo 4

RACCOLTA ISTANZE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Le istanze per la partecipazione al presente bando di concorso debbono essere presentate, pena esclusione, alternativamente, secondo uno dei seguenti metodi:

- a) Nel caso in cui si opti per la presentazione tramite via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC), ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, **l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata inderogabilmente entro le ore 12,00 del 60° giorno della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio online del Comune di Brindisi al link**
https://servizi.comune.brindisi.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=28108&CSRF=52ef8b20f40ab617c4d287a9c69ae290 , **coincidenti con il giorno: 2.01.2026**; farà fede la data di invio della PEC. In tal caso la PEC dovrà essere inviata all'indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato ".pdf". In caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato;
- b) Nel caso in cui si opti per la raccomandata A/R **l'istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa inderogabilmente entro le ore 12,00 del 60° giorno della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio online del Comune di Brindisi al link**
https://servizi.comune.brindisi.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=28108&CSRF=52ef8b20f40ab617c4d287a9c69ae290 , **coincidenti con il giorno: 2.01.2025**; farà fede la data e l'ora riportata sul timbro postale di spedizione. In tal caso la lettera raccomandata A/R dovrà essere indirizzata a "Comune di Brindisi - Settore Patrimonio – piazza Matteotti 1, 72100 Brindisi" e dovrà riportare la seguente dicitura "BANDO N.1/2025 PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI E.R.P. IN BRINDISI";
- c) Nel caso in cui venga consegnata a mano **l'istanza di partecipazione dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del 60° giorno della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio online del Comune di Brindisi al link**
https://servizi.comune.brindisi.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=28108&CSRF=52ef8b20f40ab617c4d287a9c69ae290 , **coincidenti con il giorno: 2.01.2025**, dovrà essere indirizzata a "Comune di Brindisi - Settore Patrimonio – piazza Matteotti 1, 72100 Brindisi" e riportare la seguente dicitura "BANDO N.1/2025 PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI E.R.P. IN BRINDISI".

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all'art. 5 del presente bando, la Struttura competente del Comune di Brindisi provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna istanza nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce a tale graduatoria sono indicate le istanze per le quali non è stato attribuito alcun punteggio

per effetto di accertamenti in corso, nonché quelle dichiarate inammissibili.

Il Comune di Brindisi si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Brindisi e della ARCA Nord Salento nonché sul sito del Comune di Brindisi.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP, per tramite del Settore Patrimonio del Comune di Brindisi. Questo ufficio trasmette la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria.

Il Settore Patrimonio del Comune di Brindisi, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e alla trasmissione a alla ARCA Nord Salento e alle OO.SS..

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quanto non viene aggiornata nei modi previsti nell'art. 7 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., cioè, mediante bandi di concorso integrativi, nell'arco del biennio di validità.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e devono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva conseguente al bando pubblicato nel 2016, approvata con det. 951/2020, che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente bando, nonché, obbligatoriamente, tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea (alloggi – parcheggio, alloggi in emergenza abitativa, alloggi per disagio abitativo, etc) a pena di revoca della stessa assegnazione temporanea. Quanti, pur inclusi nella graduatoria vigente alla data di pubblicazione del presente bando, non dovessero presentare istanza di partecipazione al presente bando, all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria riveniente dal presente bando, perderanno ogni potenziale diritto di assegnazione di alloggio ERP come risultante dalla precedente graduatoria definitiva approvata con determina n. 951/2020. Per coloro che conducono un alloggio sulla base di assegnazione temporanea (alloggi – parcheggio, alloggi in emergenza abitativa, alloggi per disagio abitativo, etc) e che non dovessero presentare istanza di partecipazione al presente bando, all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria riveniente dal presente bando, sarà avviato il procedimento di revoca della stessa assegnazione temporanea e/o del contratto di concessione, con contestuale rilascio dell'alloggio.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R.P. n. 10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 della L.R.P. n° 10/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICEVUTA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per semplificare l'esame delle istanze per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della

capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento. Per coloro per i quali, a seguito di regolare istanza presentata prima della scadenza del presente bando, non sia stato ancora concluso il procedimento con il rilascio dell'attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, sarà possibile presentare copia conforme dell'istanza presentata. In tal caso sarà disposta l'ammissione con riserva, da sciogliere all'esito del rilascio dell'attestazione medesima che dovrà avvenire comunque entro e non oltre la data di approvazione della graduatoria provvisoria, tanto in considerazione del fatto che, ai sensi della legislazione vigente in materia, dette attestazioni sono fatte decorrere dalla data di presentazione dell'istanza all'organo competente;

- 2) certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 3) attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- 4) provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 5) provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 6) provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposto del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 7) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Brindisi e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- 8) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 9) dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato calcolata secondo le norme di cui all'art. 22 L.R. 10 del 7/04/2014 e ss.mm.ii.;
- 10) certificato comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;
- 11) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella istanza.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Brindisi si riserva di effettuare appositi sopralluoghi, tramite la struttura competente dell'ente.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o copia presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 6 GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) dell'art. 3 del presente bando, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide solo ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione Puglia, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Articolo 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva scaturente dal presente bando, nel rispetto degli standard abitativi previsti dalla legislazione vigente, con provvedimento del Dirigente del Settore Gestione Patrimonio Immobiliare. In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella istanza e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge vigente.

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 16 della L.R.P. n°10/2014 e ss.mm.ii.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R.P. n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R.P. n. 10/14 e ss.mm.ii.

Articolo 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n. 10 del 7 Aprile 2014 e ss.mm.ii.
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.
- f) titolare del trattamento è la dott.ssa Rossella Gigante, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Articolo 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Gigante. Potranno essere rivolte istanze relative alla partecipazione al bando via PEC all'indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it oppure con consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Brindisi fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. Le relative risposte saranno formulate in tempo utile ed inoltrate alla PEC indicata nella istanza di partecipazione, ovvero trasmesse all'indirizzo postale indicato nelle istanze consegnate a mano.

E' attivato, altresì, uno sportello informativo presso il front-office dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Brindisi il martedì dalla 10,00 alle 12,00 e il giovedì dalle 15,00 alle 17,00 esclusivamente nel periodo di pubblicazione e scadenza del presente bando.

Articolo 11
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.P. 07/04/2014, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Brindisi, 3.11.2025

LA DIRIGENTE
arch. Marina Carrozzo